

**PAR FAS ABRUZZO 2007-2013**  
**Linea di azione I.2.2.a**  
**“MIGLIORARE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI ABRUZZESI”**  
**APPENDICE ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 25/11/2014**

Con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge, tra:

la **Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop.**, con sede legale in Roma alla Via Sardegna, 129 - codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma 01275240586 - capitale sociale e riserve al 31/12/2014 di 706.866.923 euro, di seguito denominata “Banca”, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante Dr Francesco Liberati, nato a Scurcola Marsicana (AQ) il 15/06/1937 e domiciliato per la sua carica presso la sede della Banca

e



Il confidi **Coopcredito Scarl** con sede legale a Chieti in Via Spezioli, 30/32 cod. fiscale e P. I.V.A 01201330683 iscritta nel Registro delle Imprese di Chieti n. 01402300691 ed al n. 27532 dell'elenco degli Intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106 e ss. D. Lgs. 385/93, sezione speciale di cui all'art.155, comma IV, tenuto dalla Banca d'Italia, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Beniamino Orfanelli nato a Tortoreto (TE), il 26/06/1957 e domiciliato per la sua carica presso la Sede del Confidi stesso, che giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 10/06/2012, interviene alla stipula del presente atto,

la Banca e il Confidi, congiuntamente, le “Parti” e ciascuno una “Parte”;

**PREMESSO CHE**

- nell'ambito del PAR FAS (Programma Attuativo Regionale Fondo Aree Sottoutilizzate) Abruzzo 2007/2013 è prevista la Linea di Azione I.2.2.a “Migliorare l'accesso al credito delle PMI abruzzesi”;
- con D.G. Regione Abruzzo del 16/9/2013, n. 659, pubblicata sul BURAT Speciale n. 91 del 27.9.2013, parzialmente modificata dalla D.G.R. del 14/10/2014, n. 652, è stato approvato l'Avviso Pubblico “Credito è Crescita”, che destina le risorse previste nella Linea di Azione I.2.2.a del PAR-FAS Abruzzo 2007/2013 alla concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese abruzzesi che siano già socie o che intendano associarsi ai Confidi;
- i contributi di cui sopra saranno assegnati ai rispettivi Confidi, che ne disporranno in qualità di “soggetto gestore” con vincolo di destinazione all'aumento delle azioni o delle quote sociali detenute dalle MPMI socie nel Confidi;
- le nuove azioni o quote confluiranno in un fondo di riserva indisponibile da destinarsi alle finalità mutualistiche proprie dei Confidi in favore delle PMI, quindi ad agevolare l'accesso al credito delle stesse MPMI socie;
- con Determinazione del 27.11.2013, n. DI2/68, della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo è stato approvato l'elenco dei Confidi beneficiari delle risorse destinate all'aumento e/o all'incremento delle azioni o delle quote sociali delle MPMI socie, unitamente al relativo piano di riparto delle risorse disponibili per l'anno 2013, da assegnarsi ai Confidi nell'anno 2014;

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA**  
Il Presidente  
Dott. Francesco Liberati



- il Confidi è inserito nell'elenco di cui al punto precedente;
- per l'anno 2014 l'importo riconosciuto al Confidi ammonta a € 948.590,68;
- in data 12/11/2014 il Confidi ha stipulato con la Direzione Sviluppo Economico e del Turismo della Regione Abruzzo apposita convenzione, che si allega alla presente;
- Il Confidi ha in essere con la Banca una convenzione stipulata in data 25/11/2014 per la concessione di garanzie con "fondi propri" del Confidi a valere su finanziamenti concessi dalla Banca a favore delle MPMI socie del Confidi, di seguito "Convenzione", di cui il presente atto costituisce integrazione con riferimento all'utilizzo dei cennati fondi PAR FAS;

tutto ciò premesso tra le Parti come in epigrafe  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - La Banca, allo scopo di assecondare il perseguimento delle finalità previste dall'Attività I.2.2.a "Migliorare l'accesso al credito delle PMI abruzzesi", potrà deliberare a proprio insindacabile giudizio la concessione di finanziamenti alle MPMI abruzzesi socie del Confidi destinatarie degli aiuti previsti nella citata azione, alle condizioni e modalità di cui alla presente scrittura.

Art. 2 - Il Confidi si obbliga a costituire e mantenere presso la Banca uno specifico fondo di garanzia, di seguito "Fondo di Garanzia", separato dagli altri fondi di garanzia ordinari o speciali del Confidi, sotto forma di conto corrente fruttifero, con vincolo di indisponibilità a favore della Banca, che verrà alimentato dalle risorse assegnate al Confidi nel 2014 a seguito della ripartizione della dotazione finanziaria - disponibilità 2013 - nonché dalle successive assegnazioni previste per il 2015 e il 2016.

Il Confidi autorizza sin d'ora la Banca ad utilizzare le disponibilità del Fondo di Garanzia nei termini previsti nella Convenzione, per fronteggiare le eventuali insolvenze che si verificassero sui finanziamenti concessi alle MPMI socie del Confidi ai sensi del presente atto. L'importo del Fondo di Garanzia sarà versato, nella misura minima di Euro 20.000 (ventimila), entro 15 (quindici) giorni sul conto corrente vincolato con le caratteristiche descritte nel primo comma, appositamente aperto presso l'Agenzia n. 68 della Banca, sita nel comune di Avezzano.

Art. 3 - Il Fondo di Garanzia garantirà i finanziamenti che verranno erogati dalla Banca alle MPMI abruzzesi socie del Confidi destinatarie degli aiuti previsti nell'azione di cui si tratta entro i limiti stabiliti nella presente scrittura. Resta convenuto che la garanzia rilasciata per ciascun finanziamento, con le caratteristiche di cui al successivo art. 6, rimarrà ferma e valida secondo quanto stabilito al successivo articolo 5, anche in caso di completo esaurimento del Fondo di Garanzia per effetto degli addebiti conseguenti agli inadempimenti delle imprese affidate.

Art. 4 - La Banca destinerà alla concessione di finanziamenti a favore delle MPMI socie del Confidi, destinatarie finali degli aiuti previsti nell'azione citata in premessa, un plafond di finanziamenti pari a 10 volte l'ammontare del Fondo di Garanzia.

Art. 5 - La garanzia prestata dal Confidi in relazione ai finanziamenti oggetto del presente atto è da considerarsi fideiussione personale, diretta, irrevocabile e incondizionata, con conseguente rinuncia del Confidi ad opporre, prima del pagamento, le eccezioni che al "Confidi" possano competere, anche in deroga agli artt. 1945, 1955 e 1957 cod.civ..

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA  
Il Presidente  
Dot. Francesco Liberati

Coop Credit  
SCARL  
www.coopcredit.it

La predetta garanzia, peraltro, non potrà intendersi in nessun caso "contratto autonomo di garanzia" ed è conforme ai principi generali e specifici stabiliti per le garanzie personali dalla circolare della Banca d'Italia del 27/12/2006, n. 263, e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia prestata dal Confidi a valere sul singolo finanziamento deve ritenersi autonoma e distinta da ogni altra garanzia prestata a valere sul medesimo finanziamento ed avrà una durata pari a quella del finanziamento stesso aumentata di sei mesi. La garanzia potrà essere escussa dalla Banca al verificarsi delle condizioni previste nella Convenzione.

Art. 6 - Il Confidi, nel rispetto della presente scrittura, presta garanzia, per ogni finanziamento concesso dalla Banca alle MPMI socie destinatarie finali degli aiuti previsti nell'azione di riferimento, nella misura minima del 50% (cinquanta per cento) del Credito Garantito, costituito dalla residua sorte capitale quale risultante dagli utilizzi del Finanziamento, interessi convenzionali e di mora maturati fino al trentesimo giorno successivo alla ricezione da parte dell'Impresa e per conoscenza al Confidi della comunicazione revoca e/o costituzione in mora del Finanziamento, se anteriore, alla data di effettivo pagamento da parte del Confidi delle somme dovute in forza della garanzia, oneri accessori del Finanziamento e spese sostenute dalla Banca per il recupero del Credito, purché adeguatamente documentate.

Art. 7 - Le domande di finanziamento, avanzate dalle MPMI aventi diritto in base al presente atto, dovranno essere indirizzate alla Banca per il tramite del Confidi, corredate da idonea relazione.

Art. 8 - L'istruttoria per la concessione del credito richiesto sarà curata dalla Banca in conformità alle proprie norme statutarie e regolamentari; il finanziamento potrà essere accordato o meno ad insindacabile giudizio della Banca, che provvederà tempestivamente a comunicare al Confidi l'approvazione o il diniego delle singole domande.

Art. 9 - I finanziamenti saranno concessi nella forma tecnica del prestito a rimborso rateale e non potranno superare i limiti concedibilità e di durata indicati nella scheda prodotto allegata alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 10 - E' compito precipuo del Confidi accertare l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento in capo ai prenditori dei finanziamenti e che le somme siano utilizzate nel rispetto degli scopi perseguiti dall'intervento pubblico. Il Confidi si impegna formalmente a tenere indenne la Banca da qualsiasi responsabilità in merito all'accertamento dei requisiti e al rispetto degli scopi perseguiti dall'intervento pubblico.

Art. 11 - Le operazioni di credito verranno regolate alle condizioni fissate di reciproco accordo ed indicate nella scheda prodotto allegata alla presente scrittura. Dette condizioni potranno essere oggetto di periodiche revisioni in relazione all'andamento del mercato monetario nonché alle modifiche delle procedure e dell'ordinamento interno della Banca; le revisioni avverranno tramite semplice scambio di corrispondenza senza che ciò implichi alcuna disdetta o modifica della presente scrittura.

Art. 12 - Qualora la Regione, a seguito di ispezioni, verifiche, controlli e accertamenti operati da parte dei soggetti autorizzati a svolgere tale attività, adotti procedimenti di revoca dell'assegnazione delle risorse per assenza dei requisiti necessari per l'erogazione dei contributi, per la presenza di false dichiarazioni, per inadempienze da parte del Confidi, nonché nei casi descritti nell'art. 10 dell'Avviso pubblico e/o per le circostanze richiamate negli artt. 3, 5 e 6 della convenzione stipulata dal Confidi in data 12/11/2014 con la Direzione

B

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA  
Il Presidente  
Dott. Francesco Liberati



Sviluppo Economico e del Turismo, il Confidi si obbliga sin da ora a rispondere comunque della garanzia prestata con i propri fondi di garanzia ordinari o, in subordine, con tutto il suo patrimonio rinunciando ad opporre preventivamente ogni e qualsivoglia eccezione, nonostante eventuali contestazioni, di qualsiasi natura che dovessero essere sollevate, in sede giudiziale e non, in relazione al credito vantato dalla Banca.

Analogamente, qualora le somme recuperate in forza delle azioni svolte dalla Banca, anche in nome e per conto del Confidi, ai sensi della Convenzione non fossero sufficienti a coprire, in relazione alla quota di credito garantita dal Confidi, la perdita definitiva determinata secondo le modalità e i termini stabiliti nella Convenzione, il Confidi si obbliga sin da ora a coprire tale eccedenza con i propri fondi di garanzia ordinari o, in subordine, con tutto il suo patrimonio rinunciando ad opporre preventivamente ogni e qualsivoglia eccezione, nonostante eventuali contestazioni, di qualsiasi natura che dovessero essere sollevate, in sede giudiziale e non, in relazione al credito vantato dalla Banca.

Art. 13 - Qualora le disponibilità sul Fondo di Garanzia non fossero sufficienti a consentire l'addebito delle garanzie prestate ai sensi della presente scrittura, la Banca ne darà comunicazione scritta al Confidi che dovrà provvedere entro 30 (trenta) giorni al versamento delle somme necessarie. Si precisa che, in tal caso, troverà applicazione quanto previsto dalla Convenzione.

Art. 14 - Qualora il plafond messo a disposizione per i prestiti di cui al presente accordo sia stato completamente utilizzato, ovvero qualora il Fondo di Garanzia si azzeri per effetto degli addebiti da parte della Banca ai sensi della Convenzione, la Banca stessa sospenderà la concessione dei prestiti sino al costituirsi di nuove disponibilità. Della sospensione dei prestiti la Banca darà comunicazione al Confidi, che dovrà tempestivamente provvedere alla ricostituzione del Fondo di Garanzia. Nel caso di riduzione delle somme depositate sul Fondo di Garanzia per effetto degli addebiti di cui sopra, il plafond messo a disposizione dalla Banca per la concessione dei crediti sarà proporzionalmente ridotto, in modo che si mantenga inalterato il rapporto di cui all'art. 4 della presente scrittura.

Art. 15 - La presente scrittura avrà validità fino al 31.10.2016. L'eventuale recesso dovrà essere comunicato dalla Parte recedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Il recesso comporterà l'immediata sospensione dell'erogazione dei finanziamenti. Per i finanziamenti in essere, invece, la scadenza del presente accordo e/o il recesso non produrranno alcun effetto restando valide ed efficaci, fino all'estinzione totale delle singole operazioni, tutte le obbligazioni assunte dall'impresa debitrice, dagli eventuali garanti e dal Confidi.

Art. 16 - Eventuali modifiche alla presente scrittura potranno essere apportate mediante semplice scambio di corrispondenza ai seguenti indirizzi:

se al Confidi a:

Confidi Coopcredito

Via Spezioli, 30/32, 66100 Chieti

Att.ne Direttore Generale Patrizio Lapenna

Mail direzione@coopcredito.it


Fax 0871404609

se alla Banca a :

Banca di Credito Cooperativo di Roma

Viale Oceano Indiano, 13/C, 00144, Roma (RM)

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA  
Presidente  
Dott. Francesco Liberati




Att.ne Responsabile Servizio Amministrazione Crediti  
Responsabile Servizio Marketing  
Mail o.pacetti@roma.bcc.it  
d.buonocunto@roma.bcc.it  
Fax 06/52862732  
06/52862003


Art. 17 - Per quant'altro possa occorrere ai fini dell'applicazione della presente scrittura, in particolare in relazione alle modalità di revoca dell'affidamento da parte della Banca, alle modalità di recupero del credito e di attivazione delle azioni legali da parte della Banca, nonché alle modalità di rendicontazione, si farà riferimento alla Convenzione, di cui questa scrittura costituisce piena integrazione a tutti gli effetti di legge.

Art. 18 - Le eventuali spese di registrazione della presente scrittura saranno a carico del Confidi.

Letto confermato e sottoscritto.

Roma 25/06/2015

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA  
Il Presidente  
Dott. Francesco Liberatori  
Banca.....  


COOPCREDITO S.C.A.R.L.  
P. IVA 01402300691  
Confidi.....  






**Allegato 1:**

**SCHEDA PRODOTTO: Finanziamenti PAR FAS ABRUZZO 2007 – 2013 Linea di Azione I.2.2.a;**

**SOGGETTI DESTINATARI:**

MPMI, secondo la definizione dell'Allegato 1 del Reg. CE 800/2008, socie del Confidi, che al momento della presentazione della domanda della garanzia, a valere sul fondo costituito ai sensi dell'Avviso Pubblico "Credito e Crescita", devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- essere attive e iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio nella sezione ordinaria;
- avere sede legale e unità operativa, ovvero unità operativa, nella Regione Abruzzo;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in liquidazione volontaria, non essere sottoposti a procedure concorsuali e non trovarsi in stato di fallimento;
- aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
- essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18.09.2007, n. 16 "Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare";
- non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUCE C 244 del 01.10.2004);
- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ( Clausola Deggendorf );
- non aver beneficiato, nel triennio di riferimento compreso l'anno di presentazione della domanda di accesso ai benefici di cui al presente Avviso Pubblico, di agevolazioni a titolo di aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - per un ammontare complessivo superiore ai 200.000,00 euro.

**FINALITA' AMMISSIBILI:**

L'intervento di garanzia potrà essere utilizzato per finanziamenti destinati ad investimenti, capitale circolante, consolidamento debiti a breve termine.

**FORMA TECNICA:**

Mutuo chirografario e/o mutuo ipotecario/fondionario;

**IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE:**

€ 200.000,00, fermo restando i limiti massimi stabiliti per ciascuna forma tecnica secondo quanto disciplinato nella Convenzione.

**DURATA MASSIMA:**

Mutuo chirografario: 60 mesi per le operazioni a tasso fisso – 84 mesi per le operazioni a tasso variabile, con rimborso, di norma, in rate mensili.

Mutuo ipotecario/fondionario: 120 mesi per le operazioni a tasso fisso – 180 mesi per le operazioni a tasso variabile, con rimborso, di norma, in rate mensili.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA  
Il Presidente  
Dot. Francesco Liberati

**CONDIZIONI ECONOMICHE:**

**- Forma Tecnica: Mutuo chirografario;**

*Tasso: fisso o variabile per tutta la durata del finanziamento regolato alle condizioni tempo per tempo previsto dalle parti secondo quanto disciplinato nella Convenzione e seguenti modifiche, integrazioni e/o comunicazioni*

**- Forma Tecnica: Mutuo ipotecario/fondario;**

*Tasso: fisso o variabile per tutta la durata del finanziamento regolato alle condizioni tempo per tempo previsto dalle parti secondo quanto disciplinato nella Convenzione e seguenti modifiche, integrazioni e/o comunicazioni*



**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA**  
Il Presidente  
Dott. Francesco Liberati

